REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO

Sezione Seconda CIVILE

La Corte di Appello di Bari, 2^ sezione civile, composta dai signori Magistrati

1) dr. Salvatore Grillo Presidente rel.
2) dr. Maria Teresa Giancaspro Consigliere
3) dr. Loredana Colella Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 849 R.G. 2012, avente ad oggetto: indebito oggettivo

TRA

——, rappresentato e difeso dall'avv. ....., in virtù di mandato a margine dell'atto d'appello, elettivamente domiciliato in Bari, nel suo studio

=APPELLANTE=

e

——, incorporante per fusione ....., già denominata ....., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Nanna, in virtù di procura generale del

29/10/2010 per notaio ....., elettivamente domiciliata in Bari nel suo studio

=**APPELLATA**=

All'udienza collegiale del 18/11/2016, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite.

Il procuratore dell'appellante insiste per l'accoglimento dell'appello spiegato e per il rigetto di ogni ex avverso dedotto, eccepito e concluso in quanto infondato, in fatto e in diritto. Insiste affinché l'Ecc.ma Corte voglia: 1) ritenere fondati i motivi esposti in narrativa nell'atto di appello e, in riforma della sentenza impugnata, conseguentemente 2) dichiarare la nullità delle clausole del rapporto di conto corrente tra la parte attrice e la banca, relative alla capitalizzazione trimestrale, nonché la nullità della pattuizione degli interessi superiori al tasso legale; 3) condannare l'istituto bancario a restituire al ..... quanto illegittimamente addebitato a titolo di interessi superiori al tasso legale o all' eventuale tasso contrattualmente convenuto, di competenze ed interessi anatocistici, eliminando quindi quanto derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle spese di chiusura conto e delle spese di commissione massimo scoperto, in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283 cod. civ., dall'inizio del rapporto sino al 31/12/1993, considerando gli estratti conto disponibilità; 4) conseguentemente condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di ..... di tutto quanto illegittimamente ed indebitamente addebitato o riscosso a qualsiasi titolo (con riferimento al periodo di rapporto di cui è causa) dall 'istituto bancario, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, così come quantificato dalle C.T.U. espletate: 5) in particolare si chiede che

l'istituto bancario, in persona del legale rappresentante pro-tempore, venga condannato a corrispondere all'appellante la somma di € 126.089,29 a titolo di restituzione dell'indebito oggettivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo; 7) in tutti i casi si chiede che la Banca sia condannata anche ai sensi dell'art. 96, III co. c.p.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dal ..... a seguito dell'illegittimo comportamento tenuto dall'Istituto Bancario nella somma non inferiore ad € 500.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre alle spese di CTU anticipate da parte appellante; 9) in via istruttoria, nella denegata ipotesi ove non si dovesse ritenere condivisibile la logica del Giudice di prime cure, si insiste nella richiesta di CTU, volta a ricalcolare, con saldo pari a zero, tutte le competenze e gli interessi dovuti da ....., dal 31/3/1984 al 31/12/1993, con esclusione di quanto versato per interessi anatocistici o superiori al tasso legale e per commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura conto, senza alcuna capitalizzazione.

Il procuratore dell'appellata precisa le conclusioni riportandosi alle richieste ed eccezioni già formulate in atti e nei precedenti verbali di causa ed insiste affinchè la Corte voglia rigettare l'avverso atto d'appello in quanto inammissibile e infondato, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

=Svolgimento del processo=

Con atto di citazione del 3/12/2002, ... convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Barletta, ..., cui è subentrata nelle more del processo ..... chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 530.334,49, oltre accessori, indebitamente percepita con riferimento al rapporto di conto corrente n. 12028/55, per lungo tempo (dal 1980 al 2004) intrattenuto

dall'attore presso la sede di Barletta della predetta Banca, previa declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, determinazione del tasso ultra legale e spese.

La Banca convenuta si oppose all'avversa domanda, chiedendone il rigetto.

Quindi, espletate plurime C.T.U., il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 186 *quater* c.p.c., in data 21/12/07, condannò l'Istituto bancario al pagamento della somma di € 198.698,67, limitatamente al periodo del rapporto dal 31/12/1993 al 31/12/1994.

A fronte della detta ordinanza, la Banca convenuta dichiarò di rinunciare alla sentenza, ai sensi dell'art. 186 *quater* c.p.c.

Con successiva sentenza n. 41/2012 depositata il 9/2/2012, lo stesso Tribunale, ritenendo di doversi pronunciare sulla residua domanda attorea, limitatamente al periodo del rapporto anteriore a quello richiamato nella ordinanza ex art. 186 *quater* c.p.c., la rigettò perché non adeguatamente provata.

Al riguardo il Tribunale ritiene che, con riferimento al periodo in esame, sia ostativa all'accoglimento della domanda di indebito oggettivo la carenza di adeguata documentazione, con particolare riferimento alla ritenuta indispensabile continuità degli estratti conto, dall'origine del rapporto alla sua chiusura.

Avverso la sentenza ha proposto appello ....., insistendo nella domanda originariamente proposta, con condanna della Banca al pagamento dell'indebito, previa declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di pattuizione degli stessi al tasso ultra legale, previa eventuale ulteriore C.T.U.

Si è costituita nel giudizio di gravame ....., chiedendo il rigetto dell'impugnazione, evidenziando, fra l'altro, che questo Corte si era

già pronunciata sull'intero rapporto dedotto in giudizio con sentenza n. 412/2012, resa a fronte dell'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 186 *quater* c.p.c. sopra mentovata, rigettando integralmente la domanda attorea, così come originariamente proposta, con riferimento all'intero rapporto.

Quindi, disattesa l'istanza d'inibitoria, all'udienza collegiale del 18/11/2016, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni come sopra precisate.

=Motivi della decisione=

Con articolato motivo di gravame, l'appellante si duole della pronuncia di rigetto del Tribunale, esponendo che, fatta eccezione per un breve periodo (dal 28//1983 al 31/3/1984), il rapporto dedotto in giudizio sarebbe stato interamente documentato con estratti conto e scalari, evidentemente trascurati dal primo Giudice e, ancor prima, dal C.T.U.

La ricostruzione del rapporto, pertanto, ben avrebbe potuto operarsi, quanto meno, a far data dal 31/3/1984.

Secondo l'appellante, inoltre, l'onere della prova graverebbe sulla Banca e non sul correntista, tanto più che l'Istituto non avrebbe ottemperato all'ordine ex art. 210 c.p.c. di esibizione degli estratti conto riguardanti il rapporto dedotto in giudizio.

Sotto altro profilo, l'appellante sottolinea che, stante la scindibilità del rapporto di conto corrente, così come ritenuta dal Tribunale, avrebbe dovuto escludersi ogni rilevanza al periodo, dal 1991 al 1993, determinando il saldo alla data del 19/4/1991.

Si duole, altresì, l'appellante per il fatto che il Tribunale avrebbe disatteso le conclusioni tratte dal C.T.U. contabile, senza una adeguata motivazione idonea a giustificare la propria decisione difforme.

Quindi, stante anche l'assenza di patti scritti di determinazione dei tassi d'interesse ultra legali applicati e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sollevata dalla Banca, il credito vantato a titolo di indebito oggettivo dal ..... – a suo dire – non avrebbe potuto essere negato alla luce degli elaborati peritali acquisiti nel corso del giudizio di primo grado.

Ciò posto, l'appello è improcedibile, ostandovi il giudicato ormai formatosi tra le parti e con riferimento all'intero rapporto contrattuale dedotto in giudizio.

Va ricordato, in primo luogo, che la Banca convenuta in primo grado, avverso l'ordinanza ex art. 186 *quater* c.p.c. sopra richiamata, aveva proposto appello a questa Corte, che, in diversa composizione collegiale, con sentenza n. 396 del 30/3/2012, aveva accolto l'impugnazione e rigettato l'intera domanda attorea, nonostante la gravata ordinanza avesse espressamente inteso statuire con riferimento ad un periodo limitato del rapporto di conto corrente, e cioè dal 1994 al 2004 (in relazione al quale era stato quantificato l'indebito percepito dalla Banca nella misura di € 198.698,67, con rinvio ad altra successiva pronuncia per la quantificazione del saldo relativo al periodo pregresso, ancora oggetto di approfondimento istruttorio).

In particolare, poiché la Banca appellante aveva invocato, in riforma dell'impugnata ordinanza, il rigetto dell'intera domanda, così come originariamente proposta dal ..... con riferimento quindi anche alla parentesi temporale sulla quale il Tribunale aveva riservato ogni statuizione all'esito del giudizio ancora incorso, questa Corte aveva ritenuto che, in conformità al disposto dell'art. 186 quater c.p.c., l'espressa rinuncia, da parte della Banca convenuta, alla pronuncia della sentenza, avesse prodotto l'effetto di attribuire all'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. valenza di sentenza, come tale impugnabile anche da parte dell'attore che non aveva visto accogliere integralmente la propria domanda, con la conseguenza

ulteriore che, in caso di proposizione dell'appello, il *thema decidendum* si sarebbe trasferito in sede di gravame con riferimento all'intero rapporto, oggetto dell'originaria domanda giudiziale (atto di citazione del 3/12/2002).

Al rigetto di quest'ultima, poi, questa Corte territoriale giunse, quanto al merito, per la rilevata carenza di prova documentale, stante l'assenza di una completa e continua successione di estratti conto, dall'origine del rapporto alla sua chiusura, lacuna probatoria ritenuta ostativa all'esatta ricostruzione del saldo finale, depurato dagli effetti delle clausole dichiarate nulle.

Orbene, la statuizione, contenuta nella predetta sentenza (n. 396/2012) di questa Corte, ha trovato piena conferma nella pronuncia del Supremo Collegio (*cfr. Cass. Sez. 1, 13/10/2016 n. 20693*), prodotta in giudizio dalla difesa di parte appellata unitamente alla comparsa conclusionale ma ben nota alla controparte (sul punto, non si pone un problema di ammissibilità della produzione documentale essendo la pronuncia sopravvenuta in appello).

Orbene, statuendo tra le stesse parti, gli stessi difensori e con riferimento al medesimo rapporto, il Supremo Collegio ha stabilito un duplice principio di diritto: 1) *l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio;* 2) *nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la*

validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.

Quindi, il Supremo Collegio ha confermato la sentenza d'appello impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento del rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere probatorio per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto tardivamente solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data.

In altri termini, il Supremo Collegio ha giudicato in via definitiva ed ormai incontrovertibile l'intero rapporto di conto corrente n. 12028/55 dedotto in giudizio dal ..... con la domanda del 3/12/2002, travolgendo così ogni ulteriore questione, così come sollevata dal medesimo ..... con l'ulteriore atto d'appello avverso la sentenza n. 41 del 9/2/2012, oggetto del presente gravame.

Non è superfluo evidenziare che l'esistenza del giudicato, interno o esterno, è rilevabile d'ufficio ove emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio – come nel caso di specie –, rispondendo al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., né è necessario segnalare alle parti la presenza del giudicato, per consentir loro di prestare le

rispettive difese, sia perché esse, negli atti difensivi conclusivi, ne hanno discusso, sia soprattutto perché ambo le parti erano a conoscenza della pronuncia del Supremo Collegio, resa tra le stesse (*cfr. Cass. Sez. 1, 27/07/2016 n. 15627; Sez. 6 - 1, 06/06/2011 n. 12159*).

Pertanto, il sopravvenuto giudicato rende improcedibile l'appello in esame, paralizzando ogni ulteriore approfondimento di merito in ordine all'esattezza delle conclusioni tratte dal primo Giudice nella gravata sentenza n. 41/12.

Visto l'esito dell'appello e, tenuto conto del fatto che all'appellante era ben nota la pendenza parallela dell'altro giudizio, tra le stesse parti e con riferimento al medesimo rapporto, giudizio conclusosi con la sentenza del Supremo Collegio sopra richiamata, non si ravvisano valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali del presente gravame.

Non si ravvisano, tuttavia, i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria, come invocato dalla difesa della Banca appellata.

In definitiva, liquidate, come in dispositivo, in conformità al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, desumibile dall'ammontare del credito preteso, le spese processuali del presente grado vanno poste a carico di ..... in favore dell'appellata Banca.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ....., nei confronti di ..... cui è subentrata ....., incorporante per fusione ..... s.p.a. già denominata ..... avverso la

sentenza n. 41, pubblicata il 9/2/2012, resa dal Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Barletta, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

1. dichiara l'appello improcedibile per sopravvenuto giudicato;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore della Banca appellata, anche delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in € 9.500,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, addì 24 febbraio 2017.

Il Presidente est.
Salvatore Grillo

Data: Mer 08/03/2017 10:55
Da: ca.bari@civile.ptel.giustiziacert.it
A: nanna.rocco@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: COMUNICAZIONE 849/2012/CC
Allegato/i: Allegato senza nome*(dimensione 1 KB)*
IndiceBusta.xml*(dimensione 1 KB)*
Comunicazione.xml*(dimensione 1 KB)*
702690s.pdf.zip*(dimensione 148 KB)*

CORTE DI APPELLO DI BARI.

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 849/2012
Giudice: GRILLO SALVATORE
Attore principale: DAMATO FRANCESCO
Conv. principale: UNICREDIT SPA GIA'BANCA DI ROMA SPA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 206/2017 (ESITO Conferma)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 08/03/2017 10:55
Registrato da BATTISTA FRANCESCO
--
Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: http://pst.giustizia.it/

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 849/2012
Giudice: GRILLO SALVATORE
Attore principale: DAMATO FRANCESCO
Conv. principale: UNICREDIT SPA GIA'BANCA DI ROMA SPA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 206/2017 (ESITO Conferma)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 08/03/2017 10:55
Registrato da BATTISTA FRANCESCO
--